

Allegato "C" al n° 251412 repert. e n° 34512 raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"IMMOBILIARE SIRIO S.R.L."

Art.2) - Sede ed eventuali succursali

La società ha sede legale in NOVARA.

2.1) L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, depositi, uffici e agenzie in Italia e all'estero, osservate le forme di legge.

2.2) Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere effettuato dall'organo amministrativo medesimo.

Occorrerà invece la decisione dei soci, da adottarsi come infra a dirsi, per il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

Art.3) - Durata

La durata della società é fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci.

3.1) Ogni socio può esercitare il diritto di recesso con preavviso di sei mesi, mediante comunicazione trasmessa all'indirizzo della sede legale con qualsiasi mezzo che

assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art.4) - Oggetto sociale

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili e la loro amministrazione in genere;
- la costruzione di fabbricati sia ad uso di civile abitazione, sia industriali, direttamente ovvero affidandone l'esecuzione in tutto o in parte a terzi.

La Società potrà inoltre:

- cedere in comodato i beni di proprietà sociale solo ed esclusivamente ad organizzazioni democratiche che si richiamino ai valori della resistenza ed agiscano nell'ambito della vigente costituzione repubblicana;
- assumere la gestione di esercizi pubblici quali bar, circoli ricreativi, sale per proiezioni cinematografiche ed in genere a scopo ricreativo e culturale, nonché di palestre o altri impianti sportivi che favoriscano l'organizzazione del tempo libero.

Art.5) - Attività funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie aventi

pertinenza con l'oggetto sociale, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale e finanziaria.

La società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini o analoghi.

Potrà concedere fidejussioni e malleverie, prestando avalli, garanzia di natura reale, costituire pegni, privilegi o atti similari, anche a favore di terzi.

E' tassativamente escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività "finanziaria".

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art.6) - Capitale sociale

Il capitale sociale é di EURO 179.400,00 (centosettantanovemila quattrocento/00) ed é suddiviso in quote di ammontare non inferiore ad 1 Euro o multiplo di esso.

Art.7) - Aumento di capitale sociale

7.1) Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante conferimenti in denaro o un natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve disponibili) in forza di delibera dell'assemblea da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni del presente Statuto. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.3) Nel caso venisse deliberato un aumento di capitale agli effetti di legge scindibile, restano valide le sottoscrizioni effettuate dai soci senza che si debba far luogo a restituzione di somme.

7.4) In caso di decisione di aumento del capitale sociale da effettuarsi mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle quote di partecipazione dagli stessi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter C.C; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione compete il diritto di recesso di cui al successivo art.28).

7.5) Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale dovrà stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

7.6) Il conferimento può anche essere effettuato mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio

aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7.7) Nel caso di aumento gratuito del capitale, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

7.8) Nel caso di aumento di capitale da effettuarsi mediante conferimento di beni in natura o crediti si applica l'art.2465 C.C.

Art.8) - Riduzione del capitale sociale

8.1) La riduzione del capitale sociale può essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli articoli 2482 e ss. C.C.

8.2) Nel caso di riduzione del capitale per perdite, in deroga a quanto previsto dall'art.2482 bis C.C., può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, negli otto giorni che precedono l'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso di tutti i soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art.9) - Finanziamenti dei soci

9.1) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di

carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

9.2) In caso di versamento in conto capitale la relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera da assumere in sede assembleare.

Art.10) - Diritti dei soci

10.1) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. I diritti sociali spettanti ai soci o a taluni di essi potranno essere modificati - riconoscendo diritti particolari - con delibera assembleare da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 95% del capitale sociale.

Art.11) - Partecipazioni e loro trasferimento

11.1) Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi solo ad altri soci; in caso di trasferimento a terzi, non soci, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione da esercitarsi come infra a dlr81. Il socio che intende alienare in tutto o in parte la

propria quota - o dei diritti parziari - a terzi non soci

dovrà comunicare la propria offerta agli altri soci con

qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto

ricevimento: l'offerta dovrà contenere il prezzo, le

generalità dell'acquirente e le condizioni della cessione.

Entro trenta giorni da quello in cui é fatta la comunicazione,

i soci dovranno dichiarare con lettera raccomandata al cedente

se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Decorso il suddetto termine, le quote potranno essere

trasferite liberamente, ad un prezzo non inferiore ed alle

persone e condizioni tutte di cui alla citata comunicazione,

previo gradimento da parte degli altri soci.

Il gradimento potrà essere rifiutato, con obbligo di

motivazione, soltanto allorché il terzo indicato quale

cessionario non sia oggettivamente dotato di capacità

finanziaria e commerciale idonea per il perseguimento

dell'oggetto sociale, ovvero allorché abbia qualità o svolga

attività tali per cui la sua presenza nella compagnia sociale

si ponga o possa porsi in conflitto con l'interesse sociale,

ovvero sulla base di altre situazioni oggettive che

~~peraltro non entrano nell'interesse sociale.~~ dal ricevimento della

comunicazione del socio contenente l'indicazione del

nominativo del terzo proposto quale cessionario, gli altri

soci dovranno comunicare al Socio, a mezzo lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, la concessione ovvero il

diniego del gradimento, intendendosi comunque il gradimento

concesso in caso di silenzio entro il suddetto termine.

In caso di diniego, la comunicazione dovrà contenere

l'indicazione dei motivi di rifiuto.

In caso di mancato gradimento gli altri soci dovranno, nella

stessa comunicazione, indicare al cedente persona o ente

disposto ad acquistare le quote offerte in vendita.

Il Socio é comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare

la titolarità delle proprie quote.

La costituzione delle quote in pegno e l'assoggettamento ad

altri vincoli in garanzia che comportino la privazione del

diritto di voto non avranno effetto nei confronti della

Società se non saranno stati approvati preventivamente dagli

altri soci.

L'approvazione potrà essere negata solo qualora sia contraria

all'interesse della Società e la relativa pronuncia, da

adottarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,

dovrà essere adeguatamente motivata.

La rinuncia al diritto di prelazione potrà altresì risultare

da dichiarazione scritta depositata presso l'Organo

Amministrativo.

11.3) Qualora tra i Soci vi siano persone fisiche, in caso di

morte di un Socio, l'acquisto della qualità di socio da parte

degli eredi e legatari - che non siano già soci - ai quali

sono devolute le quote è subordinato al gradimento degli altri

soci, che potrà essere rifiutato, con obbligo di motivazione, solo in considerazione delle condizioni sopra indicate.

A tali fini, gli eredi e legatari dovranno richiedere il gradimento a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre mesi dall'apertura della successione.

Gli altri soci, nel termine di un mese dalla presentazione di tale richiesta, dovranno comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai richiedenti la concessione ovvero il diniego del gradimento, intendendosi comunque il gradimento concesso in caso di silenzio entro il suddetto termine.

In caso di diniego, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi del rifiuto.

In caso di mancato gradimento gli altri soci dovranno, nella stessa comunicazione, indicare agli eredi o ai legatari persona o ente disposto ad acquistare le quote cadute in successione.

A tale soggetto gli eredi o legatari dovranno cedere le quote entro quindici giorni per un corrispettivo da concordarsi; in caso di mancato accordo tale corrispettivo verrà determinato dal Collegio Arbitrale con la procedura di cui al successivo art.32 sulla base della situazione patrimoniale della società al momento dell'apertura della successione, comprensivo del valore di avviamento.

11.4) Le disposizioni di cui al presente articolo non si

applicano nel caso di intestazione della quote a società fiduciarie o successiva reintestazione da parte delle stesse società (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.

11.5) L'efficacia e la pubblicità dei trasferimenti delle quote di partecipazione è regolata dalle norme dell'art.2470

12).- Decisioni dei soci

12.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2479 C.C. i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina - nei casi previsti dalla legge - dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.3) Non possono partecipare alle decisioni in qualunque forma adottate i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge

dispongono la sospensione del diritto di voto.

12.4) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art.13), sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso in forma scritta. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. In caso in cui si dovesse optare per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei soci favorevoli e dei soci contrari o astenuti con indicazione, per questi ultimi, dei motivi della loro contrarietà o astensione;
- d) la sottoscrizione di tutti i soci favorevoli, astenuti o contrari.

12.5) Nel caso si dovesse optare per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, nei cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla

copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste dal presente comma potranno essere effettuate con qualunque mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi anche il fax e la posta elettronica.

12.6) Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.7) Le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ovvero il 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale nei casi previsti dall'art.16 del presente statuto.

Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte, senza indugio nel "Libro delle decisioni dei soci".

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art.13) - Assemblea

13.1) Nei casi previsti all'art.12.2) punti d) ed e) nonché nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto Sociale o quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di

soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2) L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

13.3) L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli amministratori con avviso spedito ai soci al domicilio risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresi il fax e la posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza nonchè gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Nell'avviso di cui sopra può essere prevista anche una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima non fosse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono comunque le stesse maggioranze previste per la prima.

13.4) E' tuttavia valida l'assemblea, anche se non convocata come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi l'Organo Amministrativo al completo e il Collegio Sindacale - se istituito - e tutti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

13.5) L'approvazione del bilancio, sia che si ricorra alla procedura prevista dal superiore art.12), sia che avvenga in sede di assemblea ordinaria, dovrà essere fatta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura del detto esercizio.

Le particolari esigenze che comportano l'approvazione del bilancio dopo i quattro mesi di cui sopra devono essere giustificate dall'organo amministrativo nella relazione che accompagna il bilancio.

13.6) E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò a condizione che:

a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario dell'assemblea che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;

b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno nonchè di visionare, ricevere o

trasmettere documenti;

e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli presenze" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Di tutto ciò bisognerà dare atto nel relativo verbale assembleare.

Art.14) - Diritto di voto in assemblea

14.1) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota posseduta.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti al libro soci.

14.2) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altra persona anche non socia sempreché quest'ultima non rivesta la carica di Amministratore, Sindaco, revisore o dipendente della società stessa, osservate comunque le disposizioni dell'art.2372 C.C.

Art.15) - Presidenza in assemblea

15.1) L'assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove esistente.

Nel caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea

sarà presieduta dalla persona designata dalla maggioranza.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

15.2) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art.16) - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti:

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la divisione di beni immobili;
- la concessione di fidejussioni e garanzie in genere a favore di terzi;
- la concessione e l'assunzione di mutui;
- la concessione e l'assunzione di prestiti e fidi;
- l'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- la costituzione, surroga, riduzione, postergazione e cancellazione di ipoteche;
- la costituzione di società di qualsiasi natura e l'assunzione o cessione di partecipazioni nelle stesse;
- la compravendita di azioni e titoli in genere nonchè di aziende;

- la nomina dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, se istituito nel caso previsto dall'art.2477 C.C.,

- le modificazioni del presente Statuto;

- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale non inferiore al 95% (novantacinque per cento) dell'intero capitale sociale.

Art.17) - Verbale delle deliberazioni assembleari

17.1) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di capitale da ciascuno di essi posseduta; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

17.2) Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel "Libro delle decisioni dei soci".

Art.18) - Vincolatività delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.19) - Amministratori e Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della società é affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea.

L'Amministratore o gli Amministratori possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica sino a revoca o dimissioni o per il tempo stabilito nell'atto di nomina.

Nel caso di Amministratori nominati sino a revoca o dimissioni è possibile procedere in ogni momento alla revoca degli stessi senza motivazione o giusta causa.

Art.20) - Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione - se nominato - elegge fra i propri membri un Presidente.

A parità di voti sarà eletto Presidente l'Amministratore più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione può anche eleggere, ove lo

ritenga opportuno, uno o due Vice Presidenti.

Art.21) - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1) Il Consiglio di Amministrazione, ove esista, si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o chi ne fa, al momento, le veci, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale se istituito.

21.2) Le convocazioni sono fatte dal Presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione, con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo, se nominati, e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

21.3) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la necessaria presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e qualora si versi in una ipotesi di parità sarà preponderante il voto del Presidente, salvo per il caso di Consiglio composto da due membri.

21.4) Anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno avvenire in diversi luoghi audio/video collegati così come previsto dall'art.13.6) di cui sopra.

Art.22) - Poteri dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione - se istituito - e all'Amministratore Unico - se nominato - spettano i più ampi poteri per l'amministrazione della società, ivi compresi in particolare (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo) quelli per l'utilizzo di aperture credito allo scoperto, di castelletti commerciali e di affidamenti bancari in genere concessi alla società, il rilascio, la girata e il protesto di effetti cambiari di ogni genere e l'accettazione di tratte emesse dai fornitori, l'acquisto - anche tramite contratti di locazione finanziaria - e la cessione di beni mobili non registrati, strumentali per attività esercitata, la richiesta a compagnie di assicurazioni e ad istituti di credito del rilascio di garanzie per il rimborso di crediti erariali, la nomina di procuratori speciali per le operazioni di cui sopra, di procuratori alle liti, eccezion fatta solo per le seguenti operazioni che saranno di competenza esclusiva dell'assemblea:

- richiesta di aperture credito allo scoperto, di castelletti commerciali e di affidamenti bancari in genere;
- acquisto - anche tramite contratti di locazione finanziaria - e cessione di beni mobili registrati, strumentali per l'attività esercitata;
- compravendite, permuta e divisioni di beni immobili;
- fideiussioni e garanzie in genere a favore di terzi, eccezion fatta per quelle sopra specificate, nonchè avallo di effetti emessi da terzi: il tutto nel pieno rispetto della

normativa vigente in materia fiscale e finanziaria;

- concessione ed assunzione di mutui;

- assunzioni di finanziamenti a medio e lungo termine;

- costituzione, surroga, riduzione, postergazione e cancellazione di ipoteche su immobili;

- costituzione di società di qualsiasi natura ed assunzione o cessione di partecipazione nelle stesse;

- compravendita di azioni e titoli in genere;

- compravendita e affitto di aziende.

Art.23) - Rappresentanza esterna della società

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Amministratore Unico e Presidente del Consiglio di Amministrazione possono, altresì, nominare procuratori generali e speciali investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederanno essere le più esaustive

Art.24) - Direttori, Condirettori, Vicedirettori, Procuratori

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vicedirettori e Procuratori eventualmente delegando loro anche la firma sociale in relazione a quelle mansioni che riterrà opportune nel caso concreto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando espressamente i limiti della delega.

Non potranno comunque essere delegate, oltre alle attribuzioni indicate dall'art.2381 Codice Civile, quelle previste dall'art. 22) di cui sopra, competenza esclusiva

Art.25) - Compensi

All'Organo Amministrativo, oltre che al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, spetterà un compenso che verrà stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea ordinaria potrà, altresì, riconoscere a ciascun componente dell'Organo Amministrativo, il diritto di percepire ad avvenuta cessazione della carica, una indennità commisurata alle effettive prestazioni svolte in favore della società.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art.26) - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, in osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione e compilazione del Bilancio di esercizio, costituito dalla Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli altresì di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.37) - Utili

27.1) Gli utili netti dell'esercizio, dopo lo stanziamento alla riserva legale di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo di destinazione che venisse decisa dai soci.

27.2) Possono essere distribuiti esclusivamente utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

27.3) Nel caso in cui si verificasse una perdita del capitale sociale non si potrà far luogo a distribuzione degli utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

27.4) Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

TITOLO VII

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art.28) - Recesso

28.1) Il diritto di recesso compete:

a) ai soci dissenzienti riguardo al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede sociale all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote di partecipazione;

b) ai soci dissenzienti riguardo al compimento di operazioni

che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto

sociale o dei diritti attribuiti ai singoli soci;

c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

28.2) Il socio che intende esercitare il diritto di recesso

dovrà comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo

mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società

entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese

della delibera che legittima il recesso; se il fatto che

legittima il recesso dipende da altra causa esso può essere

esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del

Èecipartecipazioni del socio recedente non possono essere

cedute.

28.3) Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se

esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera

e/o la decisione dalla quale dipende, ovvero se l'assemblea

dei soci delibera lo scioglimento della società.

28.4) I soci che recedono dalla società hanno diritto di

ottenere il rimborso della propria partecipazione in

proporzione del patrimonio sociale.

A tal fine il patrimonio sociale è determinato dagli

amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di

mercato al momento della dichiarazione di recesso e tenendo

conto, in particolare, della situazione patrimoniale della

società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti e di qualunque altra circostanza che possa contribuire a determinare il valore del patrimonio sociale; in caso di disaccordo su tale determinazione, essa è compiuta da un perito nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 C.C.

28.5) Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione fatta dal socio alla società.

28.6) Il rimborso delle partecipazione può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi; in questo caso di applica l'art.2473 C.C.

Qualora ciò non avvenga si ricorrerà a quanto previsto dall'art.2473 ultimo comma C.C.

Art.29) - Esclusione del socio

29.1) Con delibera da adottarsi dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi, non è più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

b) sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;

c) sia sottoposto a procedure concorsuali;

d) sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti della società.

29.2) Per la valida costituzione dell'assemblea che deve deliberare sull'esclusione del socio e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio sulla cui esclusione si delibera, il quale non potrà partecipare all'assemblea medesima.

29.3) Per la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni sopra previste per il recesso del socio, esclusa comunque la possibilità di rimborsare la partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso non si possa procedere alla liquidazione con le modalità ivi previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

29.4) La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30) - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie, oltre che per le cause di cui all'art.2484 C.C., anche qualora si versi in una situazione che rende impossibile la prosecuzione dell'attività societaria.

L'assemblea, dopo aver deliberato lo scioglimento della società, determina le modalità di liquidazione, nomina uno o più liquidatori e fissa, altresì, i loro poteri e compensi.

Per lo scioglimento e la liquidazione si fa riferimento alle norme di cui agli artt.2484 e ss. C.C.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art.31) - Collegio Sindacale e revisore

31.1) Quale organo di controllo della società i soci possono, alternativamente nominare, con decisione da adottarsi ai sensi dei superiori artt.12) e 13):

a) un Collegio Sindacale, la cui nomina è obbligatoria nel caso di cui all'art.2477, 3° comma, C.C.;

b) un revisore.

31.2) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, di cui uno Presidente, e due supplenti ed è nominato dai soci.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia qualora esercitino

il controllo contabile della società.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e gli è altresì deferito il controllo contabile, salvo che la società opti per l'attribuzione del controllo contabile ad un revisore.

Per tutto ciò che concerne la nomina, la composizione, la revoca, il funzionamento e quant'altro si fa riferimento alle norme dettate per le società per azioni.

31.3) In alternativa al Collegio Sindacale e nel caso in cui la nomina dello stesso non sia obbligatoria per legge, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

31.4) Non può essere nominato alla carica di revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 C.C.

31.5) Il revisore dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

31.6) Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409 ter

C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409

sexies C.C.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.32) - Clausola compromissoria

32.1) - Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società

ed i soci o tra soci, che avesse ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, ad accezione di

quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio

del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio

arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della

Camera di Commercio competente per territorio entro trenta

giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Se nel termine suddetto il soggetto come sopra designato non

dovesse provvedere alla nomina, questa verrà richiesta, dalla

parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in

cui la società ha sede.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del

Collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del

Presidente del Collegio arbitrale.

32.2) - Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni

dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale.

32.3) - Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le

risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale saranno

vincolanti per le parti.

32.4) - Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio stesso.

32.5) - Per quanto non previsto si applicano le norme di cui al D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n.5.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.33) - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello risultante dal libro soci.

Art.34) - Poteri di controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.35) Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 C.C.

RINVIO

Art.36) - Rinvio

Per quanto non é espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

F.TO ALBERTO REDA

NUNZIA GIACALONE NOTAIO

Registrato a Novara il 15 GIUGNO 2006 al n. 2327 serie I

esatte Euro 168,00

IL DIRETTORE F.TO GUGLIELMERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER LA PARTE

Novara, li 29 novembre 2006